



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette**, del mese di **gennaio**, alle ore **21:00** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Nelle forme previste dal decreto sindacale n. 8 del 12.11.2020 recante "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	SI
MARCHISIO SIMONE	Consigliere	SI
RUBERO ROBERTO	Consigliere	SI
VIALE TIZIANA	Consigliere	SI
PEIRONE MARCO	Consigliere	SI
TOSELLO SILVANO	Consigliere	SI
PELLEGRINO FABRIZIO	Consigliere	SI
BATTIFOLLO FLAVIO	Consigliere	SI
RENAUDI ADRIANO	Consigliere	SI
BOSONETTO INES	Consigliere	SI
MATTALIA PIERANGELO	Consigliere	SI
PEIRONE PIETRO	Consigliere	SI
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **RABINO ROBERTA**.

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Copia di originale informatico firmato digitalmente, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

Visto l'articolo 1 del D.Lgs. 360 del 28.09.1998 che ha istituito l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), stabilendone la disciplina, le modalità applicative e le modalità di determinazione delle aliquote da parte del Comune;

Richiamato l'articolo 1 comma 142 della Legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 5.6.2002;

Considerato che, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per il versamento diretto ai comuni dell'addizionale;

Visto l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che ha completamente rimosso le limitazioni al potere dei Comuni di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale, nei limiti massimi dello 0,8% nonché ha imposto l'utilizzo esclusivo degli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività;

Dato atto che, per poter avere effetti già dal versamento dell'acconto del prossimo anno, la presente deliberazione deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 13 comma 16 del D.L. 201/2011, sul sito del Ministero dell'Economia entro il 20 dicembre;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2021/2023 predisposto dalla Giunta Comunale;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle misure stabilite per l'anno 2020 e precisamente:

aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ¹
Fino a € 15.000,00	0,70%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,72%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,76%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
Oltre € 75.000,00	0,80%

Quantificato presuntivamente in € 489.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF attraverso il simulatore presente nel sito del Portale Federalismo Fiscale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato in data 14/01/2020 verbale n 2, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato Regolamento Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

Uditi gli interventi dei seguenti consiglieri:

RENAUDI Adriano che chiede se per le fasce deboli è possibile una riduzione ulteriore e aggiunge che se non si può non è in problema. E necessario avere maggiore attenzione per le fasce deboli in questo momento emergenziale. Se nella Commissione bilancio si potessero fare proposte di questo genere, si eviterebbero queste situazioni.

Il SINDACO che sottolinea che quanto richiesto non è possibile in questa sede in quanto lo schema di bilancio è già stato oggetto di parere positivo del revisore dei conti. Precisa che in sede di Commissione bilancio, che si è tenuta pochi giorni prima del bilancio, non si possono proporre emendamenti al bilancio. Il vigente regolamento comunale di contabilità prevede la possibilità di apportare emendamenti nei dieci giorni successivi al deposito del bilancio, che non sono stati proposti.

RENAUDI Adriano ribatte che la proposta avanzata dalla minoranza in merito alla Commissione bilancio era quella di arrivare ad una previsione congiunta del bilancio. Dovremmo arrivare insieme al bilancio e non è bello arrivare agli emendamenti. Abbiamo interesse a collaborare anche per prevedere delle riduzioni.

Con votazione resa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

n.ro 13 presenti e votanti

n.ro 13 favorevoli

DELIBERA

- 1) di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per l'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- 3) di confermare per l'anno 2021, per le motivazioni espone in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo il seguente prospetto:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF²
Fino a € 15.000,00	0,70%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,72%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,76%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
Oltre € 75.000,00	0,80%

4) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2021/2023 è stata iscritta in entrata a tal titolo la somma annua di € 489.000,00 al titolo/tipologia/categoria 1010116 cap.lo 105;

5) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, concernente l'istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;

6) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata su apposito sito informatico ai sensi e nei termini di legge.

Successivamente, con n.ro 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to RENAUDI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RABINO ROBERTA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

È copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, 02 marzo 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO ROBERTA

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce e disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali.

2. Per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,72 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,76 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,78 punti percentuali
Oltre 75.000,00	0,80 punti percentuali

Articolo 3 – decorrenza

1 Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno

Articolo 4 – Funzionario responsabile del tributo

1 Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi.

Articolo 5 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.